



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 27/04/2023

OGGETTO: Modifica al Regolamento della Tassa sui rifiuti TARI – Approvazione

L'anno duemilaventitre, questo giorno ventisette del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 20/04/2023, n.prot. 4027 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 10 e assenti n° 1 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Enzo MULE'	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Manuela PACCHINI	X	-
Giuseppe CIARCIA	X	-
Antonio DONNARUMMA	-	X
Stefano PACCHINI	X	-
Lia GALLI	X	-
Valentina VOLTERRANI	X	-
Katiuscia VERDIANI	X	-

E' presente l'Assessore esterno Giada Serino.

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il Sindaco passa al successivo punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Serino per l'illustrazione dell'argomento.

L'Ass. Serino evidenzia che la proposta in esame ha per oggetto, come visto ieri in sede di commissione consiliare, l'approvazione delle modifiche al regolamento della tassa dei rifiuti, modifiche che si rendono necessarie in attuazione delle disposizioni contenute nella delibera di ARERA, che è l'autorità per la regolazione dell'energia reti ambienti e dei rifiuti. Precisa che, in particolare viene modificato e integrato il termine entro il quale presentare l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio, la decorrenza delle variazioni sia in aumento che in riduzione del tributo dovuto in base alle indicazioni dell'autorità ARERA, la rateizzazione dei pagamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA, la rettifica degli importi indicati in bolletta mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente. Inoltre precisa che si prevede, nella modifica all'articolo 13 del regolamento, una riduzione che passa dal 40% al 50% per i locali utilizzati dalle caserme, una riduzione che passa dal 30% al 50% per le associazioni senza scopo di lucro per l'utilizzo degli arenili tipo circoli di pesca. Continua dicendo che nell'allegato A alla proposta di delibera si trova la comparazione del testo attuale e del testo modificato con in grassetto le modifiche. Per quanto riguarda l'articolo 25 è stato inserito 25bis e 25ter che riguardano le modalità di modifica. Conclude dicendo che il regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e produrrà i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Il Sindaco interviene dicendo che, come visto in commissione, siamo andati incontro ai circoli essendo senza scopo di lucro e legati agli aumenti che ci sono stati negli ultimi anni dell'importo minimo per quanto riguarda le concessioni. Per poter andare incontro alle lievitazioni dei costi che hanno avuto la decisione è stata di poter dare questo piccolo aiuto come segnale per quanto riguarda il discorso dei rifiuti.

Non essendoci richieste di intervento il Sindaco pone il punto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 28 del 27/04/2023

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che il Consiglio Comunale del Comune di Bibbona con propria Deliberazione n. 38 del 30.07.2021, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

Dato atto

- che sono pervenute a questa Amministrazione richieste di riduzioni ulteriori da parte delle associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio comunale, a seguito del perdurare della situazione di crisi dovuta alla crisi pandemica e degli effetti economici negativi della Crisi ucraina;
- che è stata segnalata dall'ufficio Tributi la necessità di specificare, per maggiore chiarezza e trasparenza nel Regolamento sulla Tassa Rifiuti la casistica dei box posseduti non collegati ad abitazioni o altre utenze TARI;

Visto lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 2, il quale statuisce che Il Comune favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera, nella loro valenza culturale ed etico-civile, importanti espressioni di ricchezza sociale;

Considerata l'attenzione che questo Comune rivolge alle associazioni senza scopo di lucro e l'impegno e l'importanza che riveste favorire la permanenza delle forze dell'ordine presenti sul territorio;

Attesa pertanto la necessità di provvedere alle modifiche del regolamento comunale come sopra specificate, anche al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari);

Visto l'allegato A alla presente deliberazione che riporta nel dettaglio le modifiche apportate al Regolamento vigente approvato con delibera consiliare n. 38 del 30.07.2021;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato "B".



COMUNE DI BIBBONA CC n. 28 del 27/04/2023
Provincia di Livorno

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel



rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la lettera "B";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 26/04/2023;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0 resi nei modi di legge, dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- **di approvare** le modifiche al Regolamento Comunale come specificate nell'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **di dare atto che**, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2021, risulta nella sua nuova forma come da allegato "B".
- **di prendere atto** che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, così come convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 10 delle preleggi, 15 giorni



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 28 del 27/04/2023

dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e, produrrà i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio 2023.

- **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia.
- **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 360/98.
- **di dare atto** che, il testo del presente atto ed i relativi allegati, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al punto precedente, verranno predisposti ed adattati al formato elettronico definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2021, così come chiarito dalla Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021.
- **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 28 del 27/04/2023

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA

(S20_2023_67.rtf - 9CF1454FEB5A04675AFE804E861D85B6AA699EA3CBAD57ED1C9B7F484E54B94E)

Allegato A testo variazioni

(Allegato A modifiche regolamento TARI.pdf
5C6BE4DD980FC5F628C4230845443FA389D8693FD7A40A7A051D6D5E363DACE2)

REGOLAMENTO TARI 2023.pdf

(REGOLAMENTO TARI 2023.pdf - B21CA01E9DA3A66C149752CE024922478BA72B83FEA5D625CAA63E98B497F643)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE_S20_2023_67.rtf.pdf.p7m - DFBECEAD92B14B9B9402DF0EE5BACA5A4E5EB1374C5381A60D10AC765F08C24E)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(PARERE_S20_2023_67.rtf.pdf.p7m - 499FDDC7D216D716FE66112DD501E671B4119B85CB9D8A3475B6B4F44CC9A9A6)

Parere del Revisore

(Parere n.9.pdf.p7m - B0E0EA9FF402BD268D13B30B18A24D1D11969AE4FEA5367C9B9B53CFC7E00CA6)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela DI PIETRO
